



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” e successive modificazioni;
- VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'articolo 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e, in particolare, l'articolo 11 relativo a “Libri e centri scolastici digitali”;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e, in particolare, l'articolo 6 relativo a “Riduzione del costo dei libri scolastici”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;
-
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 maggio 2012, n. 43, recante la fissazione dei tetti di spesa delle intera dotazione libraria per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- PREMESSO che il citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 intende consentire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi e il conseguimento del pieno successo formativo, favorendo, tra l'altro, la piena disponibilità e fruibilità di testi, documenti e strumenti didattici, anche da parte degli studenti meno abbienti;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PREMESSO che, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge destina, per l'anno 2013, la somma complessiva di euro 2,7 milioni e, per l'anno 2014, la somma complessiva di euro 5,3 milioni per l'acquisto da parte delle scuole, anche in rete, "di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109";

CONSIDERATO il recente avvio dell'anno scolastico 2013/2014 e tenuto conto della necessità di garantire agli studenti meno abbienti la disponibilità dei predetti libri e dispositivi in tempi utili;

PRESO ATTO che, ai fini di analoghe procedure di ripartizione delle somme destinate alle Regioni per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, sono considerate disagiate le famiglie con reddito netto fino a 15.493,71 euro, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, adottato in applicazione del citato articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

CONSIDERATO altresì che il più volte citato articolo 6 prevede un finanziamento ripartito in due annualità, 2013 e 2014, e ritenuto prioritario destinare i finanziamenti dell'anno 2013 alle istituzioni scolastiche che insistono sulle Regioni con un tasso di famiglie disagiate, secondo il parametro reddituale sopra indicato, superiore al 15%, in base a dati Istat, per poi destinare - con successivo provvedimento - la restante somma, riferita all'anno 2014, anche alle istituzioni scolastiche delle altre Regioni;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al riparto delle somme ivi stanziare e alla definizione di criteri per l'accesso degli studenti al comodato d'uso;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 6 prevede che il riparto tra le istituzioni scolastiche delle risorse stanziare avvenga sulla base del numero di studenti presenti nelle stesse;

RITENUTO necessario ripartire le risorse destinandole prioritariamente alle istituzioni scolastiche con il maggior numero di studenti;

RITENUTO inoltre opportuno, nella definizione dei criteri per la concessione del comodato d'uso da parte delle istituzioni scolastiche agli studenti, favorire, a parità di condizioni economiche, gli studenti più meritevoli;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RITENUTO altresì opportuno, nella definizione dei criteri per la concessione del comodato d'uso dei libri di testo, favorire gli studenti delle classi nelle quali incide maggiormente la spesa per la dotazione libraria, ovvero le classi prime della scuola secondaria di primo grado e le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado;

DECRETA

Articolo 1 (Finalità)

1. Con il presente decreto sono stabiliti i criteri con cui sono destinate alle istituzioni scolastiche statali risorse pari ad euro 2,7 milioni per l'anno 2013 e ad euro 5,3 milioni per l'anno 2014, per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali, da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Articolo 2 (Riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse per l'anno 2013, pari a euro 2,7 milioni, sono destinate alle scuole secondarie statali di primo e di secondo grado che si trovano nelle Regioni con un tasso di famiglie disagiate, secondo il parametro reddituale di cui in premessa, superiore al 15% (dati Istat), in base al numero di studenti iscritti a ciascuna istituzione, come da allegato, parte integrante del presente decreto.
2. Con successivo provvedimento, le risorse per l'anno 2014, pari ad euro 5,3 milioni, sono destinate alle scuole secondarie statali di primo e di secondo grado che si trovano anche nelle restanti Regioni, in base al numero di studenti iscritti a ciascuna istituzione.

Articolo 3 (Criteri per la concessione dei libri in comodato)

1. Le istituzioni scolastiche statali destinatarie delle somme di cui all'art. 2, anche in rete, concedono libri di testo in comodato d'uso agli studenti che ne fanno istanza e che risultano in possesso dei requisiti reddituali individuati in base all'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, purché non beneficiari di altri contributi pubblici inerenti alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo.
2. A parità di condizioni economiche di cui al comma precedente, il comodato d'uso è concesso agli studenti più meritevoli, sulla base dell'esito degli scrutini finali dell'anno scolastico precedente.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. Le istituzioni scolastiche concedono il comodato d'uso prioritariamente agli studenti appartenenti alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado e alle classi prime e terze delle scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto dei più alti tetti di spesa previsti per la dotazione libraria di tali classi.

Articolo 4

(Criteri per la concessione dei dispositivi in comodato)

1. Le istituzioni scolastiche statali destinatarie delle somme di cui all'art. 2, anche in rete, concedono i dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali in comodato d'uso agli studenti che ne fanno istanza e che risultano in possesso dei requisiti reddituali individuati in base all'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, purché non appartenenti a classi beneficiarie di altri finanziamenti o contributi pubblici finalizzati all'acquisto dei dispositivi medesimi.
2. A parità di condizioni economiche di cui al comma precedente, il comodato d'uso è concesso agli studenti più meritevoli, sulla base dell'esito degli scrutini finali dell'anno scolastico precedente.

Articolo 5

(Autonomia delle scuole nella ripartizione delle somme assegnate)

1. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e tenendo conto della propria offerta formativa, decidono in quale misura ripartire la somma assegnata, tra l'acquisto dei libri di testo e l'acquisto dei dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali.

Articolo 6

(Modalità e termini di utilizzo e restituzione dei libri e dei dispositivi in comodato)

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispettivo regolamento, disciplinano le modalità e i termini per l'utilizzo annuale e la restituzione dei libri di testo e dei dispositivi per la lettura dei materiali didattici digitali concessi in comodato d'uso agli studenti.

Articolo 7

(Assegnazione delle risorse finanziarie)

1. Per ciascun anno - 2013 e 2014 - le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali con apposito decreto del Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi per i prescritti controlli.

Roma,

IL MINISTRO

Maria Chiara Carrozza